

12. VARIANTE PARZIALE n. 13 al PRG

Alcune considerazioni:

innanzitutto, la legge prevede la possibilità, da parte di uno o più cittadini, di poter presentare delle varianti al PRG e come tali risulta essere un DIRITTO da parte dei privati cittadini; il criterio fondamentale stabilito dalla legge è il principio di INTERESSE PUBBLICO/PUBBLICA UTILITA' derivante dall'attuazione del provvedimento stesso. Nella storia di presentazione della variante in oggetto, la stessa è stata sottoposta al vaglio di ben 3 tecnici che per varie vicissitudini si sono susseguiti alla guida dell'UT del CdV negli ultimi 3 anni.

L'attuale amministrazione comunale, a differenza delle precedenti, dopo aver richiesto all'UT la valutazione della non consistenza di eventuali danni arrecati a terzi, e, in base alla NON sussistenza degli stessi, ha identificato nell'operazione la possibilità di dotare la borgata Belvedere di collegamento fognario, come più volte espressamente richiesto dai residenti, recependone la fattibilità.

Si intende inoltre ribadire che il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al parere dei vari enti preposti (Provincia, ARPA, Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Piemonte ecc.) ottenendone parere favorevole; inoltre, a seguito dell'iter burocratico, è stata corretta una anomalia del PR che prevedeva un'insinuazione cuneiforme non giustificata all'interno dell'area adibita a corte soggetta a vincolo.

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI VIGNOLO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE N° 13/2017

ai sensi art. 17 c. 5 L.R. 56/77 e s.m.i.

VOL.:

C.13

**OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI
PROGETTO DEFINITIVO**

La Committenza: COMUNE DI VIGNOLO	agg. cartografico:	rif.	Cuneo,
--------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------

PROGETTO PRELIMINARE Adottato con Del. C. C. n. 34 del 02/10/2017	Il Tecnico incaricato VAR. 13:
Il Sindaco: Il Segretario: Il Responsabile del Procedimento:	

--	--

PROGETTISTA VARIANTE PARZIALE 13:
Architetto Umberto FINO
Via Carlo Emanuele III n. 21/B
12100 CUNEO

Osservazioni e Controdeduzioni

ALLE PROPOSTE SULLA ADOZIONE
DEL P.R.G. -

VARIANTE PARZIALE 13/2017
DEL COMUNE DI VIGNOLO

ART. 17 COMMA 5°, L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Progetto Preliminare della Variante Parziale (Art. 17, 5° comma , L.R. 56/77 e s.m.i.) del P.R.G. del Comune di VIGNOLO, è stato adottato dal Consiglio Comunale in data **02/10/2017** con Deliberazione n **34**.

Successivamente la Delibera, con tutti gli atti relativi, è stata depositata, ai sensi delle leggi n.1150/42 e n.10/77 e della legge regionale n.56/77 e s.m.i., in libera visione presso la Segreteria del Comune **dal 06/10/2017 al 05/11/2017** compreso, con avviso per estratto all'Albo Pretorio on line alla pagina web istituzione del Comune.

La Delibera di adozione è stata ricevuta in Provincia in data **08/11/2017 prot n. 84298** decorrendo dal giorno successivo l'avvio del procedimento, per la pronuncia sulla compatibilità della Variante con il Piano Territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati.

Nel termine utile di presentazione delle osservazioni, e cioè dal **21/10/2017** entro il **05/11/2017**, sono pervenute **n. 2** osservazioni al Progetto Preliminare.

Dato atto che la verifica di compatibilità prescinde da ogni valutazione circa l'effettiva sussistenza dei requisiti di variante parziale, così come precisati al 7° comma art 1 L.R. n. 41/97, che resta di esclusiva competenza del Comune, entro il termine di quarantacinque giorni e cioè entro il **23/12/2017**, la Provincia ha trasmesso il proprio parere approvato con Determina Dirigenziale n. **3508 del 15/12/2017** pervenuta al Comune di Vignolo a mezzo PEC Protocollo n. 0006415 del 19/12/2017, nei tempi sopra esposti, che ne approva la compatibilità e riporta alcune osservazioni; Il settore ARPA piemonte con nota **prot. 98032 del 13/11/2017** formulava una osservazione; L'ufficio tecnico Comunale con nota **prot 1362 del 02/03/2018** formulava un'osservazione entrambe di seguito analizzate.

L'esame delle Osservazioni e delle proposte al Progetto Preliminare della Variante al P.R.G., formulate ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., non ha determinato modifiche all'assetto di pianificazione.

Vengono di seguito riportati il parere della Provincia e le Osservazioni pervenute con le relative Controdeduzioni. Per quanto riguarda il parere della Provincia le motivazioni dell'osservazione sono riportate in stralcio ed in forma sintetica; per una lettura completa si rimanda all'osservazione protocollata. L'osservazioni n°2-3 sono riportate integralmente.



VIGNOLO

VARIANTE PARZIALE 13/2017 (Art. 17 COMMA 5
L.R. 56/77)

PROGETTO DEFINITIVO

Delibera C. C. n. ... in data :

P
R
O
V
V
I
C
I
A

PARERE PROVINCIA n.1

Amm.ne Provinciale

Delibera Giunta Provinciale n. 3508
del 15/12/2017

elaborati di piano e normativa

Ufficio Pianificazione:ommissis.....in riferimento alle indicazioni sopraesposte, per quanto disciplinato dall'art. 28 delle N.T.A. In rapporto alla modifica dell'ambito proposto per tale zona.....ommissis..... si rileva che la proposta di nuova perimetrazione pare risultare leggermente estesa rispetto alla localizzazione dei fabbricati esistenti. In particolare l'estensione dell'area verso Sud (mappali n.1736, n.144) potrebbe essere ricondotta al proseguimento del limite del mappale n.144, mentre la zona interna al nucleo abitato (mappali n.1637, n.1638) risulta più coerente.....ommissis.....

In merito all'integrazione normativa, si ritiene che la stessa debba essere riconsiderata in quanto la previsione di estendere a tutta l'area R2.2, la possibilità di demolire e rilocalizzare la volumetria degli edifici esistenti senza strumento urbanistico esecutivo di iniziativa privata, possa risultare un intervento rilevante che determina una disparità nell'applicazione degli interventi di demolizione e ricostruzione previsti nelle altre unità normative R2, che sono subordinate all'approvazione di Piano Esecutivo.....ommissis.....

La norma prevista per l'ambito R2.2, potrebbe trovare applicazione soltanto in casi specifici, appositamente individuati legate a particolari necessità, oppure essere attuata attraverso la predisposizione di Piano di Recupero o Strumento Urbanistico Esecutivo.


Ufficio Viabilità Cuneo-Saluzzo: non si esprime parere in merito in quanto non di competenza del settore stesso.

CONTRODEDUZIONE

Dal parere dell'Amministrazione Provinciale si può constatare il parere di piena compatibilità della Variante con Il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24/02/2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza.

L'ufficio pianificazione, ha dato inoltre atto che la Variante proposta ha rispettato le condizioni di classificazione come parziale di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; ciò nonostante ha effettuato alcune osservazioni non cogenti alla Variante presentata, in particolare l'ampliamento proposto dell'ambito R2.2 risulterebbe leggermente estesa e se ne suggerirebbe la riduzione; in riferimento alle indicazioni sopra esposte, verificata con attenzione il contenuto delle stesse, si ritiene che la riduzione della perimetrazione proposta non varierebbe lo spirito della variante ma bensì limiterebbe la possibilità di procedere con un'adeguata progettazione dei nuovi interventi previsti, per tali motivi l'osservazione **non viene accolta**.

Si rileva inoltre, che l'integrazione della normativa proposta all'art. 17 comma 9 vada riconsiderata prevedendo che l'intervento di demolizione e ricostruzione debba essere attuata attraverso la predisposizione di Piano di Recupero o strumento Urbanistico Esecutivo; la suddetta osservazione **viene accolta** prevedendo nella nuova scheda di zona l'obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE) attuati ai sensi con le modalità previste dall'art. 43 della Legge Urbanistica 56/77 della Regione Piemonte e s.m.i. per interventi di demolizione e ricostruzione o rilocalazione.



VIGNOLO

VARIANTE PARZIALE 13/2017 (Art. 17 COMMA 5
L.R. 56/77)

PROGETTO DEFINITIVO

Delibera C. C. n. in data

C O S I G L I E R I

OSSERVAZIONE n. 2

Osservazione pervenuta a

Vignolo il 18/10/2017

Prot. n. 5140

Da parte dei Consiglieri di
minoranza:

Sig. BERTOLONI Roberto

Sig. VERARDO Alessandro

elaborati di piano e normativa

In Riferimento alla Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 02/10/2017, inerente l'adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 13 al PRGC vigente, i sottoscritti consiglieri comunali di seguito formulano le seguenti osservazioni procedurali e di merito, con la seguente premessa: Con delibera della Giunta Municipale n. 77 del 06/07/2016 la Giunta Comunale faceva proprie le posizioni espresse da soggetti privati aventi titolo di proprietà su parte degli edifici insistenti su area vincolata dal vigente PRGC;

si osserva che:

l'utilizzo dell'Art. 17 pare configurare un pubblico interesse che in nessun modo risulta nella fattispecie. Al contrario parrebbe, dal momento che la variante è pagata da privati, un intervento di natura privatistica. Si nota inoltre che i vincoli paesaggistici a suo tempo inseriti erano volti a non consentire modificazioni sostanziali degli edifici ricompresi nelle zone R2, tantomeno la loro demolizione totale e ricostruzione su altro sito come ora previsto nella variante adottata.

Nel merito i sottoscritti consiglieri, contrari ad una modifica del panorama attualmente offerto dalla località Belvedere rimarcano come, nei fatti, cittadini di Vignolo si vedrebbero trattati in modo diverso dai nuovi acquirenti: gli uni eredi di patrimoni familiari non potranno che effettuare interventi conservativi, gli altri, andando a costruire, così come implicitamente previsto dal nuovo punto nove dell'art. 17 delle norme tecniche di attuazione, godranno di diverse e più vantaggiose considerazioni.

Le norme oggetto di contestazioni non possono non rappresentare un grave precedente per il futuro della gestione del territorio di Vignolo e per questo si richiede un'attenta valutazione di quanto rispettosamente illustrato.

Infine e non per ultimo , si osserva, non senza profondo disagio, come la procedura scelta renderebbe impossibile l'applicazione delle norme previste dalla delibera della Giunta Regionale del 17 marzo 2016 n° 11 con conseguente grave danno per il bilancio Comunale.

CONTRODEDUZIONE

La sopradescritta osservazione **non viene accolta**, in quanto:

Si ritiene che l'interesse pubblico in materia urbanistica sia una risultante di un procedimento nell'ambito del quale si confrontano gli interessi pubblici e privati coinvolti nella decisione finale che spetta al competente organo pubblico.

Si cita una recente sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 05.06.2015 n. 2761 da cui emerge che "non è necessario che l'interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell'edificio o del suo utilizzo ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la Collettività che dalla deroga potenzialmente derivano".

A tal proposito si precisa che l'attuazione degli interventi edilizi trattati dalla variante parziale n. 13 sono subordinati all'approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo: il permesso di costruire potrà essere rilasciato solo a seguito di approvazione del succitato Strumento Urbanistico Esecutivo contenente, fra gli elaborati, anche una convenzione urbanistica che disciplinerà modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi di natura urbanizzativa da far eseguire in tutto o in parte a cura del privato, con o senza scomputo oneri, con o senza eventuale compensazione del contributo straordinario, ecc. Tutti gli importanti accordi contrattuali tra il Comune ed il Privato verranno perfezionati solo a seguito di un ben definito intervento edilizio che, al momento, non è disponibile e viene, con la presente variante, previsto solo come possibilità normativa. In sintesi: senza convenzione non potrà essere rilasciato il titolo abilitativo edilizio; senza progetto architettonico dell'intervento non è possibile calibrare e stabilire le esigenze da soddisfare con ricadute a vantaggio della collettività. Senza l'intervento del Privato il Comune non potrebbe, in tempi brevi e certi, procedere alla realizzazione di interventi urbanizzativi di utilità pubblica di cui la Borgata necessita. A puro titolo indicativo si citano, parcheggi, miglioramento della viabilità, dell'illuminazione pubblica, delle infrastrutture fognarie e quant'altro, ovviamente sempre con riguardo al principio della proporzionalità dell'intervento.

Pertanto all'esito finale del procedimento si perfezionerà il corretto bilanciamento tra contrapposti interessi (pubblici e privati) di cui la variante urbanistica costituisce la sintesi. Sarà l'iter procedimentale previsto dalla legge che giustificherà il raggiungimento dello scopo stabilito dalla legge.

Si aggiunge che l'intervento del privato consentirà non solo la realizzazione di fabbricati rispettosi della normativa in materia di prestazioni energetiche (minor inquinamento) e di migliore accessibilità viaria ma anche l'attivazione di risorse finanziarie (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria) straordinarie per il Comune, e di investimenti privati con incremento occupazionale; valori

diversi da quelli puramente territoriali ed urbanistici ma anch'essi affidati alla cura dell'Amministrazione locale.

Per valutare o meglio per bilanciare i contrapposti interessi privati e pubblici sono state approfondite, in conformità alle vigenti disposizioni, le eventuali ricadute negative sull'ambiente, sul paesaggio ecc. Con il procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica questi fondamentali valori sono stati esaminati tanto che il progetto definitivo di variante urbanistica ha recepito tutta una serie di prescrizioni ed accorgimenti a carico dei proponenti a tutela della collettività.

Importante, ancora, è puntualizzare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del DPR 380/2001 (come modificato dalla Sblocca Italia). Il Comune di Vignolo con deliberazione del CC n. 32 del 9.6.2016 avente ad oggetto "Determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione di cui all'art. 16 lett. d) ter DPR 380/2001, recepimento DGR n. 22-2974 del 29.02.2016" ha recepito tali disposizioni. Il maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica potrà essere valutato solamente all'atto della presentazione dell'istanza di permesso di costruire conformemente ai criteri che il Comune di Vignolo ha fatto propri con la succitata deliberazione consiliare.

Tale "maggior valore" che il Comune calcolerà e che eventualmente il Privato erogherà costituirà il "*contributo straordinario **che attesta l'interesse pubblico***" (art. 16 comma d-ter) del DPR 380/2001).

Per quanto riguarda il rimborso del pagamento da parte dei privati per la redazione della variante si ritiene che lo stesso sia del tutto legittimo in quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia di diritti di segreteria urbanistici quando i richiedenti, al fine di abbreviare i tempi ordinari di aggiornamento del piano regolatore, si dichiarino disponibili ad assumersi in carico i costi di variante per non gravare sulle spese del Comune e dei cittadini.

Si precisa come il riferimento legislativo contenuto nell'ultimo periodo dell'osservazione sia errato e, probabilmente, sia riferito alle disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 22-2974 "Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n.179- 4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i." pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 17.3.2016. Per tali aspetti si fa rinvio alle succitate controdeduzioni.



VIGNOLO

VARIANTE PARZIALE 13/2017 (Art. 17 COMMA 5
L.R. 56/77)

PROGETTO DEFINITIVO

Delibera C. C. n. in data

P
R
G
C

OSSERVAZIONE n. 3

Osservazione pervenuta a

Vignolo il 24/10/2017

Prot. n. 5284

Da parte della Sig.ra:

PAROLA Nadia residente in Vignolo

Via Belvedere n.22;

richiesta Area Residenziale

la Variante parziale n. 13/2017 al PRGC votata con Delibera del Consiglio Comunale di Vignolo del 02/10/2017 risulta, a mio avviso, illegittima in quanto adottata nel mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 28 della NTA del Comune di Vignolo e quindi in contrasto con il dettato dell'art. 17 comma 5 sub H della L.R. 56/77 e s.m.i.

La zona oggetto di Variante è infatti sottoposta a vincolo ambientale, paesaggistico e naturale e quindi tale variante avrebbe dovuto rivestire i caratteri di variante **strutturale** al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 4 della citata Legge Regionale e non, come avvenuto nel caso di specie, come variante parziale.

La presente viene quindi inviata agli organi competenti per tutte le conseguenti e necessarie determinazioni ai sensi della vigente normativa.

CONTRODEDUZIONE

La sopradescritta osservazione **non viene accolta**, poiché anche come ribadito dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche Difesa suolo con parere in data 23.05.2017 protocollo 24161 e dalla Determina Dirigenziale n. 3508 del 15/12/2017 espressa dal settore competente della Provincia di Cuneo relativa al parere di compatibilità della Variante avente ad oggetto: "L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI VIGNOLO: VARIANTE PARZIALE N. 13 AL PRG E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, ADOTTATA CON DCC N. 34 DEL 02.10.2017 - PARERE" pervenuta a mezzo PEC al n. 0006415 Protocollo del 19/12/2017 la variante non riveste caratteristiche di Variante strutturale, bensì di variante Parziale ai sensi dell'Art. 17 comma 5.



VIGNOLO

VARIANTE PARZIALE 13/2017 (Art. 17 COMMA 5
L.R. 56/77)

PROGETTO DEFINITIVO

Delibera C. C. n. in data

C O G R P

OSSERVAZIONE n. 4

Osservazione pervenuta a

Vignolo il 13/11/2017

Prot. n. 98032

Da parte del:

ARPA PIEMONTE;

vincolo ambientale – architettura
religiosa-

In adiacenza alla proposta di variante è presente un vincolo di tutela dovuta alla presenza di architettura religiosa (stella arancione). Non si trova riscontro nella verifica di assoggettabilità presentata. Si richiede la specificazione e gli elementi necessari mirati alla tutela ed eventualmente alla valorizzazione.

CONTRODEDUZIONE

Ai margini della zona R2.2. Il PRGC individua quale patrimonio di interesse storico-ambientale da tutela il fabbricato cascinale "Belvedere" per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 Bis della Legge Regionale 56/77; tale vincolo individuato cartograficamente, lambisce la Zona R2.2 sul lato Nord, ma non interferisce minimamente con le aree oggetto di variante; per tali motivi, tale vincolo già esistente e prescrittivo su parte dei fabbricati esistenti in zona R2.2 non è stato preso in considerazione nella nostra Variante.



VIGNOLO

VARIANTE PARZIALE 13/2017 (Art. 17 COMMA 5
L.R. 56/77)

PROGETTO DEFINITIVO

Delibera C. C. n. in data

C O R P

OSSERVAZIONE n. 5

Osservazione pervenuta a

Vignolo il 02/03/2018

Prot. n. 1362

Da parte del:

UFFICIO TECNICO;

Richiesta area residenziale

Il sottoscritto Bruno Pellegrino in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dalla data del 18/11/2017 in sostituzione temporanea della titolare Responsabile geom. Maria Lucia Biglione, in riferimento al procedimento della succitata variante in itinere chiede all'Amministrazione comunale di precisare, nel progetto Definitivo, per la sola ipotesi di demolizione e ricostruzione dislocata, la tipologia edilizia del nuovo fabbricato fermo restando, ovviamente, il "corretto inserimento ambientale" su cui si esprimerà la Commissione competente in materia.

CONTRODEDUZIONE

La sopracitata osservazione **viene accolta** e pertanto si ritiene di aggiungere il seguente capoverso **"...le tipologie architettoniche contemporanee, nel caso di demolizione e ricostruzione dislocata, saranno ammesse purchè inserite correttamente nel contesto ambientale."**

Si puntualizza però, che per gli oggetti di variante non vi è obbligo di presentazione del progetto alla Commissione Locale del Paesaggio per il parere di competenza, in quanto le aree oggetto di intervento rientrano all'interno della zona "R2.2 ampliata, e quindi non soggette al vincolo della zona normativa "I1 Aree collinari da salvaguardare per il pregio paesaggistico, naturalistico ed interesse storico ambientale" in cui valgono i disposti del D.lgs n. 42/04 così come modificato dal D.lgs 157 del 24/03/2006 per la quale deve essere rilasciato il parere favorevole della Commissione regionale 91 Bis.



Comune di Caraglio



Comune di Vignolo

ORGANO TECNICO

di cui agli artt. 23 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e 3 bis della L.R. 05/12/1977 n. 56
gestito in forma associata

Protocollo n. 736

Caraglio, il 16 gennaio 2018

Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Variante parziale n. 13 al P.R.G.C. vigente del Comune di Vignolo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

VERBALE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 10,00 si è riunito l'Organo Tecnico dei Comuni di Caraglio e Vignolo, istituito con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Caraglio n. 216 del 18.12.2017, composto da:

- Arch. Graziano VIALE - responsabile del procedimento di valutazione;
- Geom. Francesca MEINERO - istruttore tecnico.

Premesso che:

- Il Comune di Vignolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 6-24581 del 18/05/1998;
- Successivamente sono state approvate la seguente Varianti:
 - Variante Strutturale Generale n° 1 anno 2003 al P.R.G.C. approvata dalla Giunta Regionale del Piemonte con D.G.R. N° 11-6360 del 09/07/2007;
 - Variante Strutturale n. 2 redatta ai sensi del 1° comma dell'Art. 1 della L.R. n. 01/07 approvata definitivamente con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2012;
- In date successive sono state adottate alcune Variante Parziali, art. 17 L.R. 56/77 ed in ultimo la Variante parziale n. 12 art. 17 c. 5 L.R. 56/77 approvata in data 09/06/2016 dal Consiglio Comunale con delibera n. 33;
- Il Comune ha rilevato la necessità di procedere alla redazione di una nuova Variante Parziale, la n. 13 del Piano Regolatore Generale Comunale di VIGNOLO ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per l'ampliamento di un'area residenziale esistente (R2.2 località Belvedere), con l'obiettivo di consentire una risposta adeguata alle richieste del territorio e di migliorare le previsioni attuative garantendo sicure ricadute di interesse pubblico per la collettività;
- l'art. 17 comma 8 della LR 56/1976 prevede che le varianti parziali a piani regolatori siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, salvo i casi di esclusione di cui al comma 9 dello stesso articolo di L.R.;
- la suddetta proposta di variante non rientra nei casi di esclusione di cui al precitato comma 9 art. 17 L.R. 56/1977;
- per assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/2006 l'Arch. Umberto Fino, affidatario dell'incarico professionale, ha redatto il "Documento Tecnico di Verifica"

conformemente a quanto previsto dall'Allegato 1 parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comprendente la descrizione della Variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante, al fine di verificare la necessità o meno di assoggettabilità a valutazione della Variante stessa;

Rilevato che:

- il comma 11 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 18.12.2017 il Comune di Caraglio ha individuato l'ufficio deposito e l'organo tecnico per adempimenti in materia VIA e VAS in forma associata tra i Comuni di Caraglio e di Vignolo;
- con deliberazione n. 4 del 12.01.2018 la Giunta Comunale del Comune di Vignolo ha formalizzato la nuova gestione associata dell'ufficio deposito e dell'organo tecnico.

Dato atto che, con riferimento all'ambito del territorio oggetto di modifica, la Variante Parziale in argomento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni, confermando che gli effetti prodotti:

- a) non modificano l'impianto Parziale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- d) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 L.R. 03/13, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

L'Amministrazione Comunale del Comune di Vignolo, con D.G.C. n. 73 del 06/07/2016, riconosceva l'interesse pubblico nel procedere alla redazione di una Variante Parziale al P.R.G.C., finalizzata ad apportare alcune modifiche alla perimetrazione della zona R2.2. in Località Belvedere e demandava al Responsabile dell'Area Tecnica (geom. Eandi Juri) l'affidamento, a seguito di selezione pubblica, dell'incarico all'Arch. Fino Umberto di Cuneo, per lo studio e la sua redazione della Variante Parziale al P.R.G.C. Il responsabile dell'Area Tecnica vi provvedeva con Determina Dirigenziale n. 378 del 21/12/2016;

Considerato che la proposta di variante, in sintesi, riguarda esclusivamente la modifica della perimetrazione della zona urbana R2.2 in località Belvedere. E' previsto l'ampliamento dell'area residenziale R2.2 a capacità residenziale esaurita, attualmente su area 11, al fine di ricomprendere all'interno della suddetta zona i terreni di pertinenza dei fabbricati limitrofi.

Nello specifico gli argomenti di tale nuova proposta di variante, che interviene sulle modalità di attuazione dell'area residenziale a capacità insediativa esaurita R2.2 in località Belvedere, riguardano (come meglio precisato nella relazione alla variante stessa):

I. a livello cartografico:

- a) una diversa perimetrazione urbanistica dell'area residenziale a capacità insediativa esaurita R2.2 del PRGC;
- b) una modifica di lieve entità della linea di demarcazione tra gli ambiti delle classi di pericolosità geologica interessanti la predetta area residenziale, volta ad

ottenere una maggiore precisione cartografica e previamente autorizzata dalla competente Direzione regionale;

II. a livello di norme tecniche di attuazione del PRGC;

- a) una modifica all'Art. 17 – Aree residenziali a capacità insediativa esaurita R2.n. – riguardante le modalità di ricostruzione della volumetria degli edifici esistenti;
- b) un aggiornamento della Tabella di zona riguardante le predette aree residenziali sia a livello di superficie territoriale che di prescrizioni di intervento, per la predetta modifica all'art. 17;

Rilevato che gli obiettivi, le aree e la normativa in variante meglio risultano dagli elaborati di variante ed in particolare dalla Relazione illustrativa (Tav. A13) depositata agli atti dell'Ufficio tecnico comunale nonché pubblicata sul sito istituzionale web;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 2.10.2017 avente ad oggetto: "Variante parziale 13 al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/1977. Adozione" con la quale veniva anche preso atto del Rapporto Ambientale Preliminare in materia di VAS ed avvio in modalità integrata con l'adozione delle relative procedure ambientali.

Considerato che il predetto Documento Tecnico di Verifica, unitamente agli elaborati progettuali di variante, è stato inoltrato con nota n. 5500 di Protocollo del 06.11.2017, ai soggetti competenti in materia ambientale, come di seguito individuati, ai fini dell'ottenimento del parere ambientale di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/2006:

- ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale di Cuneo;
- Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio;
- ASL CN 1 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio igiene e sanità pubblica;

Considerato che gli Enti sopraindicati, interessati dal procedimento, hanno fatto pervenire i propri contributi, ed in particolare:

- parere Protocollo n. 98032 del 13/11/2017 espresso dall'ARPA Piemonte – Dipartimento Provinciale di Cuneo, pervenuto a questo Comune a mezzo PEC Protocollo n. 0005666 del 13/11/2017;
- determina dirigenziale n. 3508 del 15/12/2017 espressa dal Settore competente della Provincia di Cuneo relativa al parere di compatibilità della Variante avente ad oggetto: "L.R. 5.12.1977, N. 56. ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI VIGNOLO VARIANTE PARZIALE N. 13 AL PRG E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, ADOTTATA CON DCC N. 34 DEL 02.10.2017 – PARERE" pervenuta a questo Comune a mezzo PEC Protocollo n. 0006415 del 19/12/2017;
- parere Protocollo n. 124099 del 30/11/2017 espresso dall'ASL CN1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, pervenuto a questo Comune a mezzo PEC Protocollo n. 6039 del 01.12.2017.

L'Organo Tecnico dà lettura ed analizza i pareri pervenuti dai suddetti Enti che, in sintesi, esprimono le seguenti conclusioni/considerazioni:

- **Parere ARPA Piemonte – Dipartimento Provinciale di Cuneo:**
*"In adiacenza alla proposta di variante è presente un vincolo di tutela dovuta alla presenza di architettura religiosa (stella arancione). Non si trova riscontro nella verifica di assoggettabilità presentata. Si richiede la specificazione e gli elementi necessari mirati alla tutela ed eventualmente alla valorizzazione.
Eventuali interventi che riguardino il diradamento di aree boscate o con presenza di arbusti dovranno essere soggetti a valutazione paesaggistica e dovranno fare riferimento alla DGR 23-4637 del 6.2.2017, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009,*

"Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione".

*Si ritiene che tale previsione non abbia particolari effetti ambientali tali da assoggettare la variante parziale a Valutazione Ambientale Strategica. Le considerazioni ambientali e di mitigazione affrontate dal professionista dovranno essere verificate in corso di esecuzione. Dovranno inoltre essere recepite nelle successive elaborazioni del piano e nelle fasi progettuali di dettaglio le prescrizioni di carattere mitigativo di seguito riportate:
..... omissis"*

- **Parere Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio:**
"... di richiamare i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS, per i quali si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla valutazione ambientale strategica;"
- **Parere ASL CN1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica:**
"... si ritiene, per quanto di competenza, che la variante proposta possa prescindere dalla procedura di V.A.S. non essendo tale da determinare la sussistenza di particolari problematiche igienico-sanitarie."

Alla luce dei contenuti dei sopra elencati pareri, l'Organo Tecnico prende atto che tutti i contributi degli Enti coinvolti, ancorché giungano alla conclusione che nel procedimento si possa prescindere dalla procedura di VAS, contengono alcuni rilievi di cui tenere conto e alcune prescrizioni che dovranno essere recepite nella stesura della Variante Parziale al P.R.G.C. in argomento e nelle successive fasi progettuali ed esecutive.

Si prende altresì atto che la Determina Dirigenziale n. 3508 del 15/12/2017 emessa dal Settore competente della Provincia di Cuneo, contiene alcune indicazioni espresse in fase istruttoria dall'Ufficio Pianificazione, che dovranno essere trattate quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Si riportano di seguito le prescrizioni e richieste di approfondimento necessarie ai fini dell'esclusione dalla fase di VAS:

- **Parere ARPA Piemonte:**
Risparmio ed approvvigionamento idrico
 - ogni intervento edilizio di nuova costruzione, ove tecnicamente possibile e non determini problematiche di carattere tecnico e/o con la presenza di falda acquifera superficiale, dovrà essere dotato di un'adeguata cisterna interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche. Tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per l'impianto antincendio, come sanitari per usi non potabili, etc.;
 - si richiede che, ove tecnicamente attuabile, per gli usi compatibili vengano previsti sistemi atti a reperire acque al di fuori del pubblico servizio di acquedotto;
 - tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento, dove già disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto previsto dall'art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - si richiede di garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell'attuale stato di biodiversità e connettività ecologica.;
 - i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti.

Controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo:

- il 20% per ogni tipo di attività dell'area di ciascun intervento edilizio di nuova costruzione sia destinato a superfici permeabili e drenanti (rapporto di permeabilità)
- la pavimentazione delle eventuali nuove aree a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico dovrà favorire la permeabilità del suolo, mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di inerbimento (mattette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, ...), mentre le protezioni al piede per la messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite da griglie che permettano la percolazione delle acque meteoriche. Si richiede infine di mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione).

Tutela e sviluppo del verde

In sede di progettazione:

- dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea arbustiva a confine delle aree di trasformazione. Tali formazioni vegetali assolvono diverse funzioni ambientali, che spaziano dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, alla depurazione dei deflussi idrici, alla connessione e compensazione ecologica, fino a quella di habitat per diverse specie faunistiche. La realizzazione di quote arboree arbustive dovrà essere rigorosamente prevista in caso di nuovi edifici che si interfacciano con ambiti agricoli integri;
- per le aree a verde si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive ed arboree a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale al fine di favorire il più possibile la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali; inoltre si chiede di tenere presente nella scelta delle essenze la D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 e la documentazione scaricabile dal link; http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutelaamb/esotiche_invasive.htm;
- per le fasi di cantiere, si richiede di adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con la stagione;

Contenimento delle forme di inquinamento luminoso

- dovranno essere previsti: l'utilizzo di led per l'illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso ai nuovi edifici, la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione dell'illuminazione decorativa e l'applicazione di regolatori di flusso luminoso.

Risparmio ed approvvigionamento energetico

- negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, dovrà essere garantita la sostenibilità energetico-ambientale prevedendo accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti a fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, etc...) secondo i D.Lgs. 192/05 e la L.R. 13/07;
- l'installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle seguenti indicazioni: gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero

all'organismo edilizio; i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici.

Risparmio idrico

• Ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 152/2006 e dell'art. 42, comma 6 del PTA, per le finalità di risparmio idrico si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, siano utilizzate per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto.

Rifiuti

• In merito ai rifiuti dovrà essere verificata la coerenza con i criteri definiti dalla DGR n. 32-13426 del 1.03.2010 concernente i "Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani", la quale prescrive che le Amministrazioni Comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano tra l'altro la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani.

Inserimento paesaggistico dei nuovi edifici

• in tutte le aree disponibili le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;

• l'Amministrazione comunale potrà richiedere, nei casi di eventuale criticità paesaggistica, la realizzazione di barriere verdi con funzione di filtro visuale anche dove non espressamente previste;

• in sede di progettazione dovrà essere condotta una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e solo in tal caso prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;

• in sede di progettazione tutti i nuovi interventi edilizi dovranno assumere quale riferimento quanto stabilito negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010.

Relativamente alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

• Parere Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio:

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi possa essere esclusa dalla procedura di VAS ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Settore Gestione risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto non debba essere sottoposta alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

• Parere ASL CN1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica:
nn.

Considerato che:

- la Variante riguarda un ambito limitato e già interessato da previsioni urbanistiche previgenti e dunque già infrastrutturato o di facile allaccio alle urbanizzazioni;
- i soggetti interessati ai fini ambientali sono concordi nell'esclusione della Variante dalla valutazione in quanto anch'essi ritengono che non paiono sussistere criticità ambientali di rilievo, seppure i pareri espressi dai medesimi contengano osservazioni e raccomandazioni che dovranno essere valutate e recepite nelle Norme di Attuazione del Piano del progetto definitivo di variante;

L'Organo Tecnico comunale successivamente all'analisi dei pareri degli Enti coinvolti ed in funzione delle considerazioni in essi espresse, dispone di non assoggettare alla procedura di VAS ex artt. 11 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la proposta di Variante Parziale n. 13 del P.R.G.C. vigente del Comune di Vignolo, condividendo così i pareri e le motivazioni degli Enti interpellati circa la non assoggettabilità alla VAS, A CONDIZIONE che la variante in argomento nel progetto definitivo recepisca integralmente tutte le richieste e le osservazioni sopra evidenziate e contenute nei pareri pervenuti da parte dei Soggetti consultati con competenze ambientali ed allegati al presente verbale.

Fatto letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Arch. Graziano VIALE

Geom. Francesca MEINERO



Inviato Via Pec

comune.vignolo.cn@legalmail.it

Prot. n. 98032

Cuneo il, 13/11/2017

256/2017/ARPA - B2.04 - ARPA - VAS Variante Parziale 13

Al Comune di Vignolo
Via Roma 6
12010 VIGNOLO (CN)

Riferimento prot. Comune di Vignolo n. 5500 del 06/11/2017; Prot. Arpa n. 95943 del 06/11/2017

OGGETTO: VAS Variante Parziale 13 Comune di Vignolo
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS (art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006).

Con la presente si trasmette il contributo, in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, in merito alla variante in oggetto.

La proposta di variante prevede esclusivamente la modifica della perimetrazione nella zona urbana R2.2 in località Belvedere.

Non sono presenti sull'area istituti di tutela ambientali o vincoli, tuttavia l'area si classifica secondo il vigente PPR tavola P4 art.31 NdA quale SC1, in quanto area caratterizzata da peculiari interazioni di componenti edificate parti libere coltivate o naturaliformi la cui classificazione specifica è elencata dall'articolazione sopracitata. Si richiede pertanto il pieno rispetto delle direttive.

In adiacenza alla proposta di variante è presente un vincolo di tutela dovuta alla presenza di architettura religiosa (stella arancione). Non si trova riscontro nella verifica di assoggettabilità presentata. Si richiede la specificazione e gli elementi necessari mirati alla tutela ed eventualmente alla valorizzazione.



Ortofoto 2015 - Presenza di beni religiosi - DGR23-4637



Eventuali interventi che riguardino il diradamento di aree boscate o con presenza di arbusti dovranno essere soggetti a valutazione paesaggistica e dovranno fare riferimento alla DGR 23-4637 del 6.2.2017, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009, "**Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione**".

Si ritiene che tale previsione non abbia particolari effetti ambientali tali, da assoggettare la variante parziale a Valutazione Ambientale Strategica. Le considerazioni ambientali e di mitigazione affrontate dal professionista dovranno essere verificate in corso di esecuzione.

Dovranno inoltre essere recepite nelle successive elaborazioni del piano e nelle fasi progettuali di dettaglio le prescrizioni di carattere mitigativo di seguito riportate:

Risparmio ed approvvigionamento idrico

- ogni intervento edilizio di nuova costruzione, ove tecnicamente possibile e non determini problematiche di carattere tecnico e/o con la presenza di falda acquifera superficiale, dovrà essere dotato di un'adeguata sistema interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche. Tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per l'impianto antincendio, come sanitari per usi non potabili, etc.;
- si richiede che, ove tecnicamente attuabile, per gli usi compatibili vengano previsti sistemi atti a reperire acque al di fuori del pubblico servizio di acquedotto;
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento, dove già disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto previsto dall'art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- si richiede di garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell'attuale stato di biodiversità e connettività ecologica.;
- I piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti.

Controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo

- il 20% per ogni tipo di attività dell'area di ciascun intervento edilizio di nuova costruzione sia destinato a superfici permeabili e drenanti (rapporto di permeabilità)
- la pavimentazione delle eventuali nuove aree a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico dovrà favorire la permeabilità del suolo, mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di inerbimento (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, ...), mentre le protezioni al piede per la messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite da griglie che permettano la percolazione delle acque meteoriche. Si richiede infine di mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione).



Tutela e sviluppo del verde

In sede di progettazione:

- dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea arbustiva a confine delle aree di trasformazione. Tali formazioni vegetali assolvono diverse funzioni ambientali, che spaziano dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, alla depurazione dei deflussi idrici, alla connessione e compensazione ecologica, fino a quella di habitat per diverse specie faunistiche. La realizzazione di fasce arboree arbustive dovrà essere rigorosamente prevista in caso di nuovi edifici che si interfacciano con ambiti agricoli integri;
- per le aree a verde si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive ed arboree a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale al fine di favorire il più possibile la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali; inoltre si chiede di tenere presente nella scelta delle essenze la D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 e la documentazione scaricabile dal link: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutelaamb/esotiche_invasive.htm;
- per le fasi di cantiere, si richiede di adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con la stagione;

Contenimento delle forme di inquinamento luminoso

- dovranno essere previsti: l'utilizzo di led per l'illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso ai nuovi edifici, la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione dell'illuminazione decorativa e l'applicazione di regolatori di flusso luminoso.

Risparmio ed approvvigionamento energetico

- negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, dovrà essere garantita la sostenibilità energetico-ambientale prevedendo accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti a fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, etc...) secondo il D.Lgs. 192/05 e la L.R. 13/07;
- l'installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle seguenti indicazioni: gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero all'organismo edilizio; i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici.

Risparmio idrico

- Ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 152/2006 e dell'art. 42, comma 6 del PTA, per le finalità di risparmio idrico si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, siano utilizzate per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto.



Rifiuti

- In merito ai rifiuti dovrà essere verificata la coerenza con i criteri definiti dalla DGR n. 32-13426 del 1.03.2010 concernete i "Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani", la quale prescrive che le Amministrazioni Comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano tra l'altro la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani.

Inserimento paesaggistico dei nuovi edifici

- in tutte le aree disponibili le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;
- l'Amministrazione comunale potrà richiedere, nei casi di eventuale criticità paesaggistica, la realizzazione di barriere verdi con funzione di filtro visuale anche dove non espressamente previste;
- in sede di progettazione dovrà essere condotta una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e solo in tal caso prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;
- in sede di progettazione tutti i nuovi interventi edilizi dovranno assumere quale riferimento quanto stabilito negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010.

Relativamente alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

Con ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva, le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE
STRUTTURA SEMPLICE DI PRODUZIONE**

Dr. Ivo RICCARDI

Firmato digitalmente da: Ivo Riccardi

Data: 10/11/2017 14:26:24

Il Funzionario Istruttore:
Dr. Arch Fabio LUCCHESI
lucchese@arpa.piemonte.it - 011.19680520

Comune Vignolo (CN)

Da: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Inviato: lunedì 18 dicembre 2017 16:52
A: comune.vignolo.cn@legalmail.it; territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
Oggetto: VIGNOLO - VARIANTE PARZIALE 13 AL PRGC ADOTTATA CON DCC N. 34 DEL 2/10/2017 E CONTESTUALE DOCUMENTAZIONE DI VERIFICA DI VAS - TRASMISSIONE DETERMINA. [iride]942180[/iride] [prot]2017/95223[/prot]
Allegati: Lettera trasmissione determina Vignolo VP13 vas.pdf.p7m; Vignolo Det 3508 del 15.12.2017.p7m

Protocollo n. 95223 del 18/12/2017 Oggetto: VIGNOLO - VARIANTE PARZIALE 13 AL PRGC ADOTTATA CON DCC N. 34 DEL 2/10/2017 E CONTESTUALE DOCUMENTAZIONE DI VERIFICA DI VAS - TRASMISSIONE DETERMINA.



2017/07.05.01/000077
DIRA43000 - 2017/89

**SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO PIANIFICAZIONE**

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI VIGNOLO: VARIANTE PARZIALE N. 13 AL PRG E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, ADOTTATA CON DCC N. 34 DEL 02.10.2017 - PARERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, il Comune di VIGNOLO ha trasmesso copia alla Provincia della delibera di adozione e relativi elaborati della Variante Parziale n. 13 al PRG, comprensivi del documento di verifica per l'assoggettabilità a VAS – adottata con DCC n. 34 in data 02.10.2017 – per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17, alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

Il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

- Vol. N. A.13 - Relazione Illustrativa;
- Vol. N. B.13 - Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 3.13 – Azionamento del Territorio – scala 1:5000
- Rapporto Preliminare

ed è finalizzato alla seguente modifica del PRG vigente:

- Modifica perimetrazione zona R2.2 in località Belvedere, al fine di ricomprendere all'interno dell'area alcuni terreni di pertinenza di fabbricati esistenti, attraverso la contestuale riduzione dell'ambito normativo, "11 "aree collinari da salvaguardare per il pregio paesaggistico, naturalistico ed interesse storico ambientale".
- Proposta di variazione della linea di demarcazione fra gli ambiti di territorio di classe II e di classe IIIa di pericolosità geologica, entro l'area R2.2, rivolta ad ottenere una maggiore precisione cartografica.

La previsione comporta l'integrazione dell'art. 17 delle N.T.A., con il comma 9 e la modifica della relativa scheda di zona. La volumetria degli edifici esistenti nell'area R2.2, in caso di demolizione, potrà essere o ricostruita nella stessa posizione o spostata all'interno della perimetrazione in oggetto, nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati, con un rapporto di copertura del lotto pari al 30% e con altezza massima di m.7,50 alla gronda.

Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali;
- dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente alla fase di adozione preliminare e della relativa documentazione di verifica;
- delle istruttorie dei Settori provinciali, che hanno rilevato quanto segue:

Settore Tutela del territorio - Ufficio Pianificazione

Esaminati i contenuti della variante parziale in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la variante non presenti elementi di criticità in rapporto ad esso.

Inoltre, tenuto conto delle verifiche effettuate, si ritengono rispettate le condizioni previste per le varianti parziali.

In particolare per l'intervento in oggetto, si evidenzia quanto segue:

Modifica perimetrazione zona R2.2 in località Belvedere

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe VI (Sesta) nella Carta dei Suoli alla scala 1:250.000.

Modifica ambito area in classe IIIa di pericolosità geologica

In merito alla ridefinizione della perimetrazione dell'area di pericolosità geologica, che modifica la linea di demarcazione fra gli ambiti di territorio di classe II e di classe IIIa, l'Ufficio prende atto del parere di compatibilità rilasciato dalla Regione Piemonte Settore A1816A – Tecnico Regionale di Cuneo, nel quale viene evidenziato che l'intervento possa essere attuato anche con variante parziale al PRGC.

Modifica ambito zona R2.2

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cuneo prevede, tra le proprie finalità, la tutela e valorizzazione dei centri storici, dei borghi rurali e dei villaggi alpini, orientando l'azione propria alla tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio di impianto storico, sia esso formato da emergenze architettoniche, edifici di interesse architettonico e/o tipologico o edifici minori che non rilevano singolarmente, ma che partecipano a formare il valore d'insieme del tessuto e a salvaguardare l'inserimento urbanistico e paesistico degli edifici di maggiore pregio.

Il Piano Paesaggistico Regionale comprende la zona interessata tra le "Aree Urbane Consolidate", per le quali, all'articolo 35, individua tra gli obiettivi la "caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.), e agli sviluppi urbanizzativi" e all'art.31 prevede la tutela e la valorizzazione dei luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio.

Dalle informazioni contenute nel PRGC, si rileva che la proposta di ripermimetrazione della zona, comporta la riduzione dell'ambito normativo, "11 "aree collinari da salvaguardare per il pregio paesaggistico, naturalistico ed interesse storico ambientale", disciplinato dall'art. 28 delle N.T.A, che lo subordina alle "disposizioni del D.Lgs. n.42/04 – così come modificato dal D.Lgs 157 del 24/03/2006".

In riferimento alle indicazioni sopraesposte, per quanto disciplinato dall'art.28 delle N.T.A, in rapporto alla modifica dell'ambito proposto per tale zona, considerato che, non si tratta di un vincolo individuato ai sensi dell'art.24, della L.R. 56/77 e s.m.i. e tenuto conto dell'entità delle modifiche, che si riferiscono ad aree pertinenti di fabbricati esistenti, si ritiene possa rispondere ai requisiti di variante parziale.

Tuttavia si rileva che la proposta di nuova perimetrazione pare risultare leggermente estesa rispetto alla localizzazione dei fabbricati esistenti.

In particolare, l'estensione dell'area verso Sud (mappali 1736, 144), potrebbe essere ricondotta al proseguimento del limite del mappale n. 144, mentre la zona interna al nucleo abitato (mappali 1637,1638) risulta più coerente, in quanto comprende un'area interna al nucleo frazionale di pertinenza dei fabbricati esistenti.

In merito all'integrazione normativa, proposta, all'art. 17, comma 9, si ritiene che la stessa debba essere riconsiderata, in quanto la previsione di estendere a tutta l'area R2.2, la possibilità di demolire e rilocalizzare la volumetria degli edifici esistenti senza strumento urbanistico esecutivo di iniziativa privata, possa risultare un intervento rilevante che determina una disparità nell'applicazione degli interventi di demolizione e ricostruzione previsti nelle altre unità normative R2, che sono subordinati all'approvazione di piano esecutivo.

Inoltre l'applicazione di tale norma, attraverso intervento diretto senza un piano esecutivo che definisca un recupero dell'impianto urbanistico del nucleo rurale, pare contrastare con le finalità e i principi che il Piano Regolatore prevede per le zone R2, di cui ai commi 1,2,3 dell'art.17, delle N.T.A.

La nuova norma prevista per l'ambito R2.2, potrebbe trovare applicazione soltanto in casi specifici, appositamente individuati e giustificati da particolari necessità legate allo stato di conservazione, per gravi problemi statici o per migliore funzionalità, volta al miglioramento di spazi pubblici, oppure essere attuata attraverso la predisposizione di Piano di Recupero o Strumento Urbanistico Esecutivo.

Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo

Il Settore Viabilità – Reparto di Cuneo, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene di non dover esprimere considerazioni in merito poiché la modifica della perimetrazione non è di competenza del Settore.

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi possa essere esclusa dalla procedura di VAS ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Settore Gestione risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto non debba essere sottoposta alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in sistema dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i..

Considerato che:

- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale - approvato con D.C.R. n. 241-8817 in data 24.2.2009 - e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;

- quanto sopra evidenziato dagli Uffici costituisce formulazione di osservazioni e contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ;
- il termine per il parere della Provincia scade in data 23.12.2017, essendo l'istanza pervenuta completa il giorno 08.11.2017, prot. n. 84298;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

Dato atto che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 60225 "Programmazione territoriale" e non comporta impegni di carattere finanziario;

Dato Atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui al D.P. n. 34 del 6/05/2016;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto n. 11 del 31/01/2017 del Presidente della Provincia con cui è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Visti:

- la LR 56/77 e s.m.i.;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009 con la pubblicazione sul BUR n. 10 del 12.3.2009;
- la Legge 7/4/2014, n. 56;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibile;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 13" al PRG del Comune di VIGNOLO in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
- di dare atto che vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- di richiamare le indicazioni dell'Ufficio Pianificazione, quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;

- di richiamare i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS, per i quali si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla valutazione ambientale strategica;
- di trasmettere al Comune di VIGNOLO il presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

Dr. Luciano Fantino

Il Dirigente



S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore: Dr. Domenico Montù
☎ (+39) 0175 215613
FAX (+39) 0171 1865276
✉ sisp@aslcn1.it

Sede legale ASI CNI
Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

Cuneo, 30/11/2017

Al Responsabile
Ufficio Tecnico Comunale
del Comune di
VIGNOLO

Oggetto: Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C. - Verifica preventiva assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica ai sensi del D.Lgs. 152/200, della L.R. 40/98 e delle LLRR. 3/2013 - 17/2013. - Trasmissione parere.

Con riferimento all'istanza in oggetto, inviata da Codesto Comune con nota prot. n. 5500 del 6 novembre 2017, pervenuta in data 06/11/2017, prot. ASL n. 113311 e segg. si ritiene, per quanto di competenza, che la variante proposta possa prescindere dalla procedura di V.A.S. non essendo tale da determinare la sussistenza di particolari problematiche igienico-sanitarie.

Per eventuali informazioni, referente istruttoria: Simonetta Bassi (Sede di Cuneo - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - C.so Francia n. 10 - Tel. 0171 450 158).

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.



Il Direttore
Dr. Domenico MONTÙ

SE/89 - C:\Users\Basso_DaDante\POSTA DA SPEDIRE\Com\122VIGNOLO_VF12-2017\PROCC_VAS\VAS.doc

Il presente documento è firmato digitalmente e inviato tramite P.E.C. ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..